

Indennità per incarichi conferiti dalle PP.AA. ai titolari di cariche elettive (ritiene legittima la disciplina di cui all'art. 5, comma 5, del D.L. n. 78 del 2010 che, nel caso di incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive, inclusa la partecipazione ad organi collegiali, prevede che diano luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e che eventuali gettoni di presenza non possano superare l'importo di 30 euro a seduta).

CORTE COSTITUZIONALE - sentenza 16 aprile 2014, n. 99 - Pres. Silvestri, Red. Mattarella - (giudizio promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano con ricorso notificato il 28 settembre 2010, depositato nella cancelleria di questa Corte il 5 ottobre 2010 ed iscritto al n. 99 del registro ricorsi dell'anno 2010).

Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici - Disciplina prevista dall'art. 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 - Nel caso di incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive, inclusa la partecipazione ad organi collegiali - Previsione che diano luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e che eventuali gettoni di presenza non possano superare l'importo di 30 euro a seduta - Questione di legittimità costituzionale - Promossa in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione e agli artt. 79 e 104, primo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) - Infondatezza.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione e agli artt. 79 e 104, primo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) - dell'art. 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale dispone che, «ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196» - vale a dire dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato - «inclusa la partecipazione a organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute»; e continua stabilendo che «eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta» (1).

(1) Ha osservato in particolare la Corte che, con la sentenza n. 151 del 2012, la Corte stessa ha espressamente qualificato la norma impugnata come principio fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica», ascrivibile alla competenza legislativa dello Stato, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., affermando, tra l'altro, che «il comma denunciato introduce il principio di gratuità di tutti gli incarichi conferiti dalle indicate pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive (inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo), in forza del quale i soggetti che svolgono detti incarichi hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute». A detto principio - secondo la giurisprudenza di questa Corte - risponde anche la previsione che gli «eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta», posta l'esiguità di tale limite (sentenza n. 151 del 2012, punto 7.1.2. del Considerato in diritto).

Dalla qualificazione della norma censurata come principio fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica» segue la non fondatezza delle censure prospettate in riferimento agli art. 117, terzo comma, e - correlativamente - 119 Cost.

Estremi di pubblicazione: http://www.lexitalia.it/p/14/ccost_2014-04-16-2.htm

Legislazione: [LEGGE 30 luglio 2010, n. 122 \(in G.U. n. 176 del 30 luglio 2010 - Suppl. Ord. n. 174\) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. \(10G0146\) \(con in calce il testo coordinato\).](#)



* Inizio pagina